

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il giorno 3 novembre 2020, alle ore 21 , presso l'abitazione del Presidente del Consiglio Direttivo Stefania Bertelli, in Sesto Fiorentino via Tornitori, 2 si è riunita in modalità on line per i protocolli di sicurezza anti Covid l'Assemblea straordinaria dell'associazione **SOLGEA**, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

-**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche*

-variazione della Sede Legale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Vice Presidente Emidio Petraroli unico associato in presenza. Il Presidente constata la presenza tramite collegamento on line dei seguenti associati:

- Elisa Ceccarelli, Patrizia Crescioli, Paola Pecci, Ilenia Moscardini, Anna Palumbo, Baccetti Beatrice, Tonveronachi Sandra.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e procede alla lettura dello statuto aggiornato secondo le nuove disposizioni ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017n.117.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto tramite approvazione vocale

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.8 favorevoli; contrari n. 0; astenuti n. 0

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo,

come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

In merito alla Variazione della Sede Legale, il Presidente Bertelli Stefania comunica che la variazione fa seguito al trasferimento dell'ufficio del Consulente presso il quale l'associazione detiene la Sede Legale che ora trovasi a Scandicci Via Gaetano Donizetti n. 52.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,30 , dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Bertelli Stefania

Il Presidente Luigi Petronelli

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"SOLGEA ODV"	
	TITOLO I	
	Denominazione, statuto, sede, durata	
	Art. 1– Denominazione	
	E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e	
	successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:	
	"Solgea ODV", da ora in avanti denominata "associazione", precedentemente	
	"Solgea Onlus" dal 09.04.2004	
	Art. 2 – Sede	
	L' associazione ha sede in Scandicci	
	Il Consiglio Direttivo può istituire sia sul territorio nazionale sia all'estero sedi	
	secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.	
	La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.	
	Art. 3 – Durata dell'Associazione	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede	
	straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.	
	TITOLO II	
	FINALITÀ E OGGETTO	
	Art. 4 - Finalità	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche	

e di utilità sociale.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di

una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno

2016, n.112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

al contrasto della povertà educativa;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione si ispira e fonda su due assunti fondamentali

- l'unicità di ogni individuo viene arricchita dalla necessaria relazione

con l'altro (nelle similitudini e nelle diversità) e con l'ambiente

la vita di ciascuno è un percorso di conoscenza e condivisione che

porta continui cambiamenti che richiedono sostegno emotivo,

psicologico, ambientale e materiale.

Pertanto il suo scopo è quello di:

- promuovere il benessere psico-fisico degli individui, nelle diverse fasi della vita; accompagnare il percorso di sviluppo attraverso la conoscenza, la sperimentazione e la condivisione con particolare attenzione a minori, ai portatori di disabilità fisica o mentale, agli stranieri, alle marginalità;
- promuovere una cultura della condivisione, del bene comune nel rispetto, nella tutela e nella promozione del patrimonio, ambientale, culturale e storico-sociale;
- promuovere l'individuo come protagonista, nella relazione con l'altro e col mondo;
- contribuire alla diffusione della cultura mediante la preparazione e la elevazione culturale e professionale dei propri soci e dei cittadini in generale.

Art. 5 - Oggetto

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà, sia in

proprio che per conto di soggetti terzi,:

- operare nel settore dell'organizzazione e gestione di progetti educativi e ricreativi per l'infanzia e l'adolescenza anche nella forma di campi di studio e lavoro, percorsi individuali e/o di piccoli gruppi di sostegno scolastico, campi ricreativi, momenti di animazione culturale e di

	socializzazione ed in genere qualsiasi manifestazioni a scopo educativo	
	e di promozione della crescita dei giovani;	
	– operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione delle	
	discipline del sostegno psicologico ed emotivo del minore o dell’adulto	
	in stato di disagio o di bisogno;	
	– operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione	
	delle discipline dell’arte terapia ovvero, ma a solo titolo esemplificativo,	
	nel settore delle arte creativa quali il teatro terapia, danza terapia,	
	biodanza, comico terapia, disegno, canto, scrittura creativa,	
	espressione emozionale;	
	– operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di	
	convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde,	
	workshop, corsi sui temi inerenti l’educazione alla salute, la	
	prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la psicologia, la	
	pedagogia, il benessere psicofisico e ambientale e ogni altro	
	argomento inerente alle finalità associative;	
	– promuovere e gestire iniziative e attività culturali, musicali, ricreative	
	sportive ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della	
	vita nonché a rappresentare opportunità di svago e di riposo per i soci;	
	– operare nel settore della diffusione della propria attività, anche	
	attraverso l’organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi e di ogni altra	
	attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità	
	istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività;	
	– creare luoghi d’incontro fra gli associati, a scopo formativo, per	
	contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro	

conoscenza reciproca, e per prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;

– operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;

– gestire campus universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

– realizzare e gestire case famiglie, comunità alloggio, case albergo, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali; servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

– realizzare e gestire, sia tempo determinato che indeterminato, strutture ricettive, di pronto intervento di ogni tipo ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà o di emarginazione sociale;

– realizzare e gestire asili nido, scuole materne, strutture sociali scolastiche e parascolastiche nonché i servizi ausiliari di collegamento;

- realizzare e/o gestire soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori, anziani, disabili e ammalati;
- gestire attività di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà e non o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
- operare nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori sui temi inerenti le finalità associative;
- operare nel settore dell'attività di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale;
- operare nel settore dei servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;
- operare nel settore dell'editoria attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- operare nel settore della distribuzione, del commercio e della commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di periodici, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;

– operare nel settore della diffusione e divulgazione dei temi associativi attraverso la gestione di siti internet e strumenti affini

– operare nel settore dell’orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l’organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di addestramento, di riqualificazione su argomenti di interesse generale e specifico per soggetti pubblici e privati;

Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione, inoltre, potrà:collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;

- collaborare a qualsiasi livello con altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi;

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;In qualsiasi caso, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali e compatibile con il codice del terzo settore; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà

successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI

REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 Requisiti degli associati

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o gli enti del terzo settore senza scopo di lucro che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci ordinari

sono coloro che versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo;

Soci sostenitori

sono coloro che versano oltre alla quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo anche di ulteriori contributi in denaro;

Soci Benemeriti

sono coloro che versano annualmente la quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

Soci onorari

Sono individuate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci tra le persone fisiche già socie che si siano

distinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla

realizzazione delle finalità associative;

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione

Art. 7. Ammissione a socio

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, anche minorenni purchè dietro consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio direttivo.

Nella domanda di ammissione a soci devono essere indicati i dati anagrafici la residenza dell'aspirante associato, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione.

Sull'ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli 10-13 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare nell'assemblea purché iscritti da almeno tre mesi.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che hanno maturato almeno due anni di appartenenza all'associazione.

Gli associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: chiedendone la consultazione in formato cartaceo al Presidente dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di contributi straordinari.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all'art. 19 del Codice del Terzo settore.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 9 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art.10 - Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, (almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno).

Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal libro degli associati.

Art. 12 L'esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione del socio dall'associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie in modo grave agli interessi dell'Associazione;

3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei Soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'escluso che può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento. L'assemblea decide nella prima seduta utile.

Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.
 - Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;

Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell'individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi l'Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi che siano soci dell'Associazione.

Nell'assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l'Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi potrà essere attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 L'assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli Associati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

discutere e deliberare sulla nomina o revoca del consiglio direttivo;

discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Presidente, Vice Presidente,

Tesoriere e Segretario;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati

discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale;

discutere e deliberare sull'approvazione di eventuali regolamenti interni

elaborati dal Consiglio Direttivo tra cui l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari;

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio

Direttivo;

fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione ed i

contributi associativi;

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da

essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo ritiene opportuno

sottoporre ad approvazione dell'assemblea ordinaria, salvo quanto

tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea

straordinaria.

b) in sede straordinaria:

deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione

dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla

sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Convocazione dell'assemblea degli associati

L'assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno, su

convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio

consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici

per l'anno successivo.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio direttivo

può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione non oltre trenta

giorni.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal presidente

del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'assemblea degli associati è convocata mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 15 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea degli associati

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Ogni socio dispone di un voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di

sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Qualora l'assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:

in sede ordinaria a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati se l'assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in seconda convocazione, a maggioranza dei soci intervenuti indipendentemente dal numero;

- in sede straordinaria

con i due terzi dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

Art. 16 Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di tre a un massimo di cinque

membri.

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Art. 18 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

eseguire le deliberazioni assembleari;

approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;

autorizzare o delegare il presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;

redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'associazione.

redigere e proporre all'assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività associativa da svolgere, i criteri e le

priorità della stessa;

curare i rapporti con gli organismi internazionali;

esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale;

esaminare e approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici;

proporre di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;

assicurare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione costante delle attività, della gestione, dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie;

curare l'organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'associazione è stata costituita.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazione del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 Riunione e convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera ovvero per fax, e-mail , inviata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima..

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 20 – Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo. In mancanza con elezioni suppletive. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 21 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in

giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica quattro anni (come il Consiglio Direttivo) ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 22 Vice Presidente

Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII

DEL TESORIERE

Art. 23 Il Tesoriere

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
sovrintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l'Amministrazione PPTT.

TITOLO IX

II SEGRETARIO

Art. 24 Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà :

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

BILANCIO

Art. 25 - Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo nel termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 26 Bilancio sociale ed informativa sociale.

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui ~~L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.~~

TITOLO XI

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 27 Risorse economiche

L'associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività di raccolta fondi, nonché da quelle derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione dovrà essere destinato al raggiungimento delle finalità statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 Beni mobili e immobili

L'associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 29 Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 30 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio direttivo.

TITOLO XII

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 31 Comitati e Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente persone Non socie.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall'Assemblea dei Soci.

Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

TITOLO XIII

DIPENDENTI, COLLABORATORI ED ADERENTI

Art. 32 Partecipazione democratica dello staff e dei volontari

L'Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall'Assemblea.

L'assunzione di dipendenti e collaboratori o l'affidamento esterno di incarichi professionali esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta ed è comunque subordinata alla prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati; il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 33 Dipendenti e Collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di personale dipendente.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

Art. 34 Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può stipulare accordi professionali.

TITOLO XIV

DELLO SCIoglimento

Art. 35 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto e con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci

Art. 37 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.